

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1878

quasi un potere legislativo, mentre la Banca Toscana ha un Consiglio d'amministrazione, che non è che il potere esecutivo della volontà delle assemblee degli azionisti. Ora nè il Banco di Napoli, nè quello di Sicilia hanno azionisti, e la parte deliberante che surroga gli azionisti è il Consiglio generale; cosicchè la costituzione organica di questi istituti non è eguale, e non posso quindi dire « il Consiglio generale » anche per la Banca Toscana, perchè sarebbe un errore.

**MURATORI.** No, e perciò accetto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Dunque, lasciando dopo queste parole *udito il Consiglio generale*, « la Banca Toscana » s'intenderebbe che, siccome essa non ha Consiglio generale, non ha questo ente che surroga gli azionisti, si intenderebbe, dico, che il Governo avrebbe l'azione diretta per intervenire nella parte regolamentare. Se così potessi avere conciliate le varie opinioni, mi reputerei felice di abbreviare la discussione.

**CASTELLANO.** Non dovrei ripetere ciò che ho già detto; ossia che la mia fiducia nell'onorevole Seismit-Doda è illimitata, stante il grandissimo interesse che ha sempre spiegato pel Banco di Napoli; ripeto però che questa non è una ragione perchè dovessimo consentire al Governo, nelle mani di chiunque venga a trovarsi, l'esercizio di una facoltà così larga, di cui ho già indicato taluni casi, in cui potrebbe essere usata in modo non corrispondente agli interessi degli istituti.

Io non ho nemmeno bisogno di far osservare che l'onorevole Seismit-Doda, partigiano della libertà bancaria, è certamente il primo il quale, al pari di me, vorrà veder tutelata e rispettata l'autonomia degli istituti in questione; però io lo prego di voler ponderare l'altra ipotesi allegata dall'onorevole Englen.

Se il Governo volesse (come testè poco è mancato che non succedesse) che una parte degli utili fosse attribuita a destinazione estranea all'istituto, anche ammesso che non potesse adottare una tale determinazione se non udito il Consiglio generale, da ciò non ne risulterebbe l'obbligo del Governo di doversi conformare al parere del Consiglio generale, ma solo di doverlo consultare, salvo a provvedere con piena libertà di azione, dappoichè al Governo la legge attribuirebbe la facoltà di provvedere.

*Una voce.* E il Consiglio di Stato?

**CASTELLANO.** Il Consiglio di Stato, mi si dice. Ma anche il Consiglio di Stato non dà che un voto consultivo, e quindi non lega il Governo. E poi non è certamente il Consiglio di Stato il legittimo rappre-

sentante degli istituti, al quale possa rimanere affidata la tutela dei loro interessi, mentre sono corpi autonomi.

Procuriamo adunque che non abbia a ripresentarsi qualche caso, che non si potrebbe verificare, torno a ripetere, da parte dell'onorevole Seismit-Doda, ma che autorizzerebbe un suo successore qualsiasi a consumare un'esorbitanza, la quale sarebbe legittimata dall'adozione dell'articolo 6 di questa legge, se dovessimo conservarne la locuzione proposta.

Io quindi prego l'onorevole ministro di consentire per lo meno che siano conciliate le diverse opinioni coll'inserire nell'articolo 6 la clausola: « udito il parere conforme dei Consigli generali. »

*Voci.* È inutile!

**CASTELLANO.** Non è inutile. Io mi permetto di ricordare che nelle rappresentanze dei Banchi di Napoli e di Sicilia ha larga parte l'elemento governativo; non solo i direttori generali sono nominati dal Governo, ma benanche due dei componenti del Consiglio di amministrazione; sicchè il Governo non può temere che le amministrazioni di cui trattasi, nei casi in cui se ne riconosca il bisogno, non dovessero inoltrare le opportune proposte e procurare che venissero ad approdare a buon porto. Checchè ne sia, io vorrei per lo meno che precisamente si determinasse a quali disposizioni statutarie dovesse rimanere limitata la libertà del Governo di apportare modificazioni.

Si parla di disposizioni regolamentari: ma ho già citato uno de' casi in cui si potrebbe uscire dalla cerchia delle medesime, e l'ho attinto dalla relazione del Ministero; cioè il caso in cui, o per creazione di nuove sedi, o per trasformazione di succursali in sedi, verrebbe ad essere variata la rappresentanza organica de' Banchi, variandosi appunto la composizione dei Consigli generali.

Se queste avvertenze possono avere qualche pregio, io mi auguro che l'onorevole ministro voglia accettare un temperamento che eviterebbe tutte le apprensioni, e le attuali nonchè le future possibili controversie cui dà luogo l'articolo in discussione.

**ENGLÉN.** Io mi unifermo all'avviso dell'onorevole Castellano, vale a dire accetto le parole del ministro: « udito l'avviso » ma vorrei però emendarle in questa guisa: « previo avviso uniforme » poichè prevedo anche il caso in cui bisogni che una modifica possa venire dal Ministero e non dagli istituti.

Quindi direi: « previo parere uniforme dei Consigli generali. » E vorrei eziandio che invece di dire, dei Consigli generali, si dicesse dei Consigli generali e dei Consigli di amministrazione; poichè, come si rileva dalla relazione della Commissione,